

ATTO DI COSTITUZIONE DELLA
UNIONE SPORTIVA TRIESTINA NUOTO

L'Unione Sportiva Triestina Nuoto è sorta nel 1919 quale sezione autonoma dell'Unione Sportiva Triestina, fondata nel 1918 con sede in Trieste, Società italiana apolitica e aconfessionale avente lo scopo di coltivare e diffondere le discipline sportive ed in particolare il gioco del calcio.

Tale caratterizzazione sociale era riportata nello Statuto dell'Unione Sportiva Triestina approvato dall'Assemblea Straordinaria del 27 novembre 1951 che prevede tra l'altro: La Società è affiliata alle federazioni italiane degli sport da essa praticati. Per altre attività sportive vengono costituite delle sezioni autonome. Ogni sezione, pur facendo parte integrante della Società gode di un'autonomia amministrativa e tecnico-sportiva regolata e disciplinata da un proprio consiglio di sezione.

In data 12 dicembre 1967 l'Assemblea Straordinaria degli Associati dell'Unione Sportiva Triestina, in accoglimento di analoga richiesta della Sezione Nuoto, ne deliberavano il distacco dalla Società madre con la seguente deliberazione:

1. la Sezione Nuoto dell'Unione Sportiva Triestina è dichiarata totalmente autonoma senza soluzione di continuità;
2. la delibera è subordinata al totale mantenimento del patrimonio atleti e ad ogni possibile sviluppo e rafforzamento del medesimo;
3. la Sezione Nuoto fondata ed affiliata alla Federazione Italiana Nuoto dal 1919 e ri-affiliata nella sua forma attuale dal 1947, dovrà adottare in maniera vincolativa la denominazione di Unione Sportiva Triestina Nuoto.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione denominata Unione Sportiva Triestina Nuoto (U.S.T.N.)

art. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione potrà essere altresì sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Generale degli Associati, che stabiliranno l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L.662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art. 3 - SEDE

L'Associazione ha la sua sede legale attualmente in Trieste, Riva Tommaso Gulli n° 3 e potrà istituire sedi secondarie ed uffici in Italia.

art. 4 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci per ogni e qualsivoglia rapporto con l'Associazione è quello risultante dal libro dei Soci.

TITOLO II

OGGETTO DELL'ASSOCIAZIONE E COLORI SOCIALI

art. 5. - OGGETTO

L'Associazione denominata Unione Sportiva Triestina Nuoto (U.S.T.N.), ha lo scopo di promuovere e diffondere a livello agonistico e nello spirito olimpico le varie discipline

natatorie come mezzo di formazione fisica e morale della gioventù.

L'Associazione potrà inoltre organizzare attività natatorie e/o sportive in generale a carattere sociale a favore di scuole, enti, associazioni e privati cittadini. A tal fine l'Associazione organizza attività, può acquistare costruire e gestire impianti sportivi anche in collaborazione con associazioni, enti e società sia pubbliche che private aventi scopi analoghi o complementari.

L'associazione potrà inoltre acquisire mezzi di trasporto, attrezzature sportive e quant'altro possa servire al raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà pure partecipare, compatibilmente con i dettati legislativi e statutari, nelle associazioni, enti e società sia pubbliche che private che perseguano scopi analoghi o complementari.

L'Associazione è apolitica ed aconfessionale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione denominata Unione Sportiva Triestina Nuoto (U.S.T.N.) è affiliata alla Federazione Italiana Nuoto, alle cui norme e regolamentazioni informa la propria attività.

art. 6. - COLORI SOCIALI

I colori sociali sono quelli dello stemma civico della città di Trieste: alabarda bianca in campo rosso.

La bandiera sociale è a fondo rosso con alabarda bianca e la scritta U.S.T.N.

Il distintivo riproduce la bandiera sociale.

TITOLO III

ASSOCIATI. DIRITTI E DOVERI

art. 7. - ASSOCIATI

Sono previste le seguenti categorie di associati:

- a) ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto dal Consiglio Direttivo, avendone i requisiti, di essere ammessi alla società;
- b) sostenitori: coloro che volontariamente contribuiscono all'associazione con il versamento di almeno 2 (due) volte l'ammontare della quota annuale;
- c) benemeriti: coloro che, per gli apporti morali, sportivi o finanziari abbiano acquisito particolari meriti nei riguardi della società o abbiano contribuito in modo rilevante al potenziamento dell'attività e degli impianti natatori. Tale riconoscimento è attribuito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea degli Associati;
- d) onorari: coloro che abbiano illustrato, con l'eccellenza delle prestazioni atletiche, lo sport natatorio triestino in campo nazionale ed internazionale. Tale riconoscimento è attribuito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea degli Associati;
- e) atleti: appartengono a questa categoria i giovani d'ambo i sessi, che svolgono attività agonistica per i colori sociali. Se di minore età essi sono rappresentati, ai fini del presente Statuto, da un genitore o da che ne faccia le veci;
- f) allievi: sono coloro ammessi a frequentare i corsi di addestramento promossi dalla società. Se di minore età essi sono rappresentati, ai fini del presente Statuto, da un genitore o da che ne faccia le veci.

Possono far parte della presente Associazione, in qualità di associati, oltre alle persone giuridiche, enti, società ed associazioni sia pubbliche che private, le persone fisiche di maggiore età in godimento dei diritti civili, senza discriminazione alcuna per la loro razza, lingua, religione o credo politico.

Nel Libro Soci saranno aperte distinte rubriche per ogni categoria di associati.

La qualifica di associato è valida a tempo indeterminato e può essere persa per:

- * scioglimento dell'associazione;
- * dimissioni da motivarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- * radiazione dopo un anno di morosità o per indegnità su motivata delibera del Consiglio Direttivo adottata anche su proposta del Collegio dei Probiviri.

art. 8. - AMMISSIONE

Si accede alla compagine sociale in qualità di associati ordinari e sostenitori, in base

a domanda scritta da controfirmarsi da almeno 2(due) associati in regola con le prescrizioni statutarie, nella quale il richiedente dichiara di conoscere le norme del presente Statuto e si impegna ad osservarle assieme a quelle emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea degli Associati a riguardo dell'attività sociale. I nominativi di coloro che hanno avanzato domanda di iscrizione saranno vagliati dal Consiglio Direttivo che prenderà, a suo insindacabile giudizio, la decisione sulla loro ammissione.

Solo un'eventuale non ammissione sarà comunicata all'interessato in forma scritta. Ottenuta l'approvazione del Consiglio Direttivo, i nuovi associati godono da subito di tutti i doveri ed i diritti, salvo quanto previsto dal seguente art. 9.

art. 9. - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto tutte le categorie di associati, purché in regola con il pagamento del canone sociale per l'anno in corso ed iscritti nel libro sociale da almeno 6 (sei) mesi.

Le persone giuridiche, enti ed associazioni hanno diritto ad un voto espresso dal legale rappresentante.

Il voto è singolo e non sono ammesse deleghe.

Tutti gli associati, in regola con il pagamento del canone sociale per l'anno in corso, possono essere eletti alle cariche societarie, tranne nei casi previsti nei successivi paragrafi.

Gli associati atleti ed allievi, non possono essere eletti ad alcuna carica sociale. Non sono nemmeno eleggibili e non possono quindi far parte degli organi elettivi, gli associati che si trovino in una delle seguenti condizioni: siano sospesi, abbiano pendenti controversie con l'Associazione, siano con quest'ultima in rapporti di dipendenza o rivestano incarichi presso altre società affiliate F.I.N.

art. 10 - DOVERI

Gli Associati sono tenuti a corrispondere il canone sociale, il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e può essere differenziato per ogni diversa categoria di associati.

Gli Associati sono tenuti:

- a) a rispettare le regole contenute nel presente Statuto;
- b) ad osservare le delibere assembleari;
- c) ad osservare le norme emanate dal Consiglio Direttivo.

E' valido il principio della intrasferibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Il canone sociale è valido fino al 31/12 di ogni anno e deve essere rinnovato entro il 31/03 dell'anno successivo e comunque prima della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

art. 11 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

I membri degli organi elettivi prestano la loro opera gratuitamente e sono rieleggibili.

art. 12 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dell'Associazione è l'organo sovrano ed è composta da tutte le categorie degli associati che abbiano diritto a parteciparvi.

L'assemblea è tenuta presso la sede sociale o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea viene convocata in forma ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa è

inoltre convocata ogniqualevolta il Presidente o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori o metà degli Associati aventi diritto di voto ne facciano richiesta. L'assemblea delibera sia per la parte ordinaria che straordinaria e fra questo anche il cambio di sede, di STATUTO, di denominazione sociale, la messa in liquidazione, in prima convocazione con la maggioranza semplice dei presenti, purché questi rappresentino almeno il 50% degli associati aventi diritto di voto ed iscritti nel Libro dei Soci; in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei presenti qualunque sia il numero degli associati presenti all'assemblea. Non sono ammesse deleghe. La convocazione deve essere effettuata dal Presidente dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con avviso scritto riportante l'ordine del giorno.

In caso di parità di voto, ad eccezione delle delibere relative alle cariche sociali, nelle quali risulterà eletto il più anziano di appartenenza alla società, decisivo è il voto del Presidente dell'Assemblea.

Gli associati assenti sono vincolati alle decisioni dell'assemblea.

Di ogni assemblea verrà redatto verbale scritto e controfirmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale sarà conservato presso la segreteria dell'associazione nel Libro Verbali e sarà a disposizione degli associati che lo richiedano.

Nell'ambito delle finalità dell'associazione l'assemblea ha competenze di carattere generale:

1. Approva i bilanci;
 2. Determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo su proposta del presidente dell'assemblea;
 3. Elegge i membri del Consiglio Direttivo
 4. Elegge i membri del collegio dei Revisori dei Conti
 5. Elegge i membri del collegio dei Probiviri
 6. Ratifica le nomine degli associati benemeriti ed onorari su proposta del consiglio direttivo
 - 6.
 7. Delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo e su altre questioni che il consiglio intenda sottoporre all'assemblea
 8. Delibera su variazioni e modifiche del presente STATUTO
 9. Delibera sullo scioglimento dell'associazione come stabilito nell'art. 2 del presente Statuto
 10. Approva su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzazione di eventuali eccedenze.
- L'assemblea generale degli associati sia in seduta ordinaria che straordinaria è presieduta da un presidente eletto dagli associati presenti che nominano nell'occasione un segretario per la verbalizzazione dei lavori e da 3 (tre) a 6 (sei) scrutatori nel caso si debba procedere a scrutinio segreto.

Ogni 4 (quattro) anni l'assemblea generale in seduta ordinaria provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. L'elezione dei summenzionati organi sociali avviene con scrutinio segreto a lista aperta. Ogni elettore può esprimere fino ad un massimo di candidati ammessi a far parte del Consiglio Direttivo.

Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti fino a copertura delle cariche disponibili.

Nell'anno precedente il rinnovo delle cariche sociali l'assemblea generale ordinaria nomina il Comitato Elettorale.

art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo cui spetta di metter in esecuzione i deliberati assembleari e di provvedere alla gestione sociale.

Fatta eccezione per quei poteri che lo STATUTO riserva all'assemblea, il Consiglio è rivestito di ampi poteri per l'amministrazione dell'associazione sia ordinaria che straordinaria. In particolare il Consiglio Direttivo:

1. Provvede all'amministrazione dell'associazione ed alla conservazione del suo patrimonio, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
2. Assume e licenzia il personale necessario al funzionamento dell'associazione determinandone il compenso;
3. Provvede a formare ed emanare i regolamenti e le norme che regolano l'uso della sede sociale, le attrezzature ed il comportamento degli associati all'interno

dell'associazione;

4. Compila i bilanci da sottoporre all'assemblea;

5. Provvede a nominare un Presidente Onorario con funzioni esclusivamente onorifiche.

Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni ed è formato da un minimo di 11 ad un massimo di 15 componenti a seconda delle decisioni dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare, al di fuori degli eletti e superando il numero massimo di quindici, fino a quattro nuovi membri nel Consiglio stesso, quando si tratti di persone che per la loro capacità tecnica e/o contributiva possano fornire un aiuto rilevante all'attività sociale.

Nel caso in cui per dimissione o per qualsiasi altro motivo i membri eletti si riducano a meno della metà il Consiglio Direttivo ed il Presidente devono considerarsi dimissionari ed il Presidente entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento del fatto deve convocare l'assemblea per la ricostituzione degli organi.

Entro 10 (dieci) giorni dalla sua costituzione il Consiglio deve provvedere alla nomina del Presidente, si 2 (due) Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere.

Per la validità delle sue riunioni deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza ed a voto palese, qualora si abbia parità di voti dirime quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed ogniqualvolta ne faccia richiesta la metà dei componenti. In tal caso il Presidente, cui spetta comunque la convocazione, dovrà provvedervi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta stessa.

Le modalità di convocazione saranno stabilite dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

art. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente deve essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'assemblea.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e come tale impegna la stessa nei confronti degli organi federali e dei terzi in conformità alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea degli associati. Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano di carica ed in caso vi esista parità, da quello avente maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Ove il Presidente si renda dimissionario il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla sua nomina entro un mese dal ricevimento della relativa comunicazione scritta.

Nel caso in cui siano richiesti provvedimenti urgenti a tutela degli interessi dell'Associazione, il Presidente potrà provvedervi con proprio atto con l'obbligo di sottoporre a ratifica la sua delibera nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

Gli atti compiuti dal Presidente o da altri Amministratori non impegnano l'Associazione verso i terzi e gli associati se non autorizzati nelle forme prescritte dall'organo sociale competente.

art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea e durano in carica 4 (quattro) anni.

Il Collegio elegge a maggioranza semplice un suo Presidente.

Spetta al Collegio dei Revisori la costante vigilanza ed il controllo delle operazioni finanziarie e patrimoniali attuate dall'associazione e la rispondenza delle stesse, anche in fatto di regolarità delle delibere, alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Esso deve provvedere alla disamina del bilancio sociale annuale, relazionando in proposito per iscritto all'assemblea anche dal punto di vista della legittimità delle operazioni poste in essere dal Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione dell'incarico per dimissioni, od altro motivo, di uno o più dei suoi membri si provvederà alla sostituzione con i primi dei non eletti.

art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri sono eletti dall'assemblea e scelti fra gli associati in regola, che abbiano

compiuto almeno il 40° anno d'età e tre anni di anzianità sociale.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea e durano in carica 4 (quattro) anni.

La loro funzione è incompatibile con ogni carica sociale.

Il Collegio nomina a maggioranza il suo presidente.

Spetta a detto organo di giudicare sulle ipotesi di trasgressione alle norme sociali ad esso deferite da parte del Consiglio Direttivo, nonché sulle denunce e sui ricorsi degli associati.

I suoi giudizi hanno valore vincolante per gli altri organi sociali.

In caso di cessazione dall'incarico per dimissioni, od altro motivo, di uno o più dei suoi membri si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti.

art. 17 - COMITATO ELETTORALE

E' nominato dall'assemblea ordinaria degli associati che precede quella tenuta a provvedere al rinnovo delle cariche sociali, ed è composto da tre membri, nessuno dei quali può far parte degli organi in carica.

Compito del Comitato Elettorale è quello di proporre all'assemblea una rosa di candidati alle cariche elettive.

Esso è pertanto tenuto a fare un sondaggio il più largo possibile tra gli associati relazionando all'assemblea sul risultato del mandato conferito.

TITOLO V

RENDICONTO ED AVANZO DI GESTIONE

art. 18 - DURATA DELL'ESERCIZIO

L'esercizio sociale è annuale ed ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

art. 19 - RENDICONTO

Il rendiconto economico e finanziario dell'associazione deve essere presentato all'assemblea ordinaria degli associati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio, dopo l'approvazione del Consiglio dei revisori.

Le previsioni di spesa saranno presentate nella medesima data e dovranno indicare la copertura finanziaria integrale.

art. 20 - PRESTITI, FINANZIAMENTI OD OBBLIGAZIONI

Salvo il caso di dover sopperire a temporanee deficienze di cassa, l'Associazione non può contrarre debiti con gli associati e con i terzi se non con delibera del Consiglio Direttivo, presa con la maggioranza dei due terzi degli amministratori in carica.

art. 21 - AVANZO DI GESTIONE

Tutti gli eventuali avanzi di gestione dovranno esser impegnati nel potenziamento delle attività sportive e/o del patrimonio sociale.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

art. 22 - PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- a) dai trofei e dalle coppe conquistati nell'attività agonistica;
- b) dai beni immobili e mobili di proprietà;
- c) dalle quote sociali e da ogni entrata in generale.

In caso di scioglimento dell'associazione la destinazione del Patrimonio seguirà quanto previsto nell'articolo 2 del presente Statuto.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI

La qualità di associato comporta l'adesione integrale al presente Statuto.
Per tutto quanto quello non previsto dal presente Statuto, si fa richiamo alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.
Copia del presente Statuto sottoscritto dal Presidente viene depositata presso la sede sociale dell'Associazione.